

Con l'entrata in vigore del d.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano **separarsi o divorziare consensualmente**, negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte, o se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un **accordo di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile**.

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'ufficiale dello stato civile, **sono equiparati ai provvedimenti giudiziari** che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazione e divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile

L'art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile;
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- Residenza di uno dei coniugi.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando **NON vi siano**:

- **Figli minori** di entrambi i coniugi;
- **Figli maggiorenni** di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Inoltre l'accordo **NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale** (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad eccezione dell'**obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico**.

Tempi per poter presentare la domanda di divorzio

La L. n. 55/2015 "*Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi*", ha previsto che al secondo capoverso della lettera b) del numero 2), dell'art. 3 della L. n. 898/1970, le parole: «*tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale*» sono sostituite dalle seguenti: "**dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale**".

Indirizzi a cui inviare la domanda

L'istanza potrà essere inviata, allegando la fotocopia di un documento d'identità dei firmatari, tramite:

- Email: demografici@comune.quattordio.al.it
- PEC: protocollo@pec.comune.quattordio.al.it
- Posta ordinaria o raccomandata;
- Manualmente al protocollo del Comune di Quattordio.

Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato

L'art. 6 della L. n. 162/2014 prevede la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, per le **soluzioni consensuali** di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi). La procedura prevede:

che l'accordo debba essere munito di **nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica;**

- in assenza di figli minori;
- in presenza di figli maggiorenni tutti capaci, autosufficienti e non portatori di handicap grave;

che l'accordo debba essere munito di **un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica** (previa valutazione dell'interesse dei figli).

- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
- di figli maggiorenni incapaci;

L'avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del Pubblico Ministero, dovrà trasmettere l'accordo **entro 10 giorni** dalla comunicazione alle parti del provvedimento da parte del Pubblico Ministero stesso, al Comune di:

- celebrazione del matrimonio in forma civile
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

Il mancato inoltro dell'autorizzazione nei termini previsti, comporterà **l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2 mila a 5 mila Euro**. L'accordo da inoltrare al Comune di Quattordio potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale:

- via pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.quattordio.al.it
- via email al seguente indirizzo: demografici@comune.quattordio.al.it;

o inviando la documentazione in originale o copia autenticata:

- via posta ordinaria o raccomandata;
- Manualmente al protocollo del Comune di Quattordio

L'accordo comprensivo della documentazione prevista, potrà essere inviato contemporaneamente, previa **lettera di trasmissione sottoscritta da entrambi**.

Potrà inoltre essere inviato **da uno solo degli avvocati per conto anche dell'altra parte**, qualora tale forma di trasmissione fosse prevista nell'accordo stesso.

La trasmissione dell'accordo può essere fatta comunque anche da solo uno degli avvocati e in tal caso, se la trasmissione avverrà nei tempi previsti, non vi sarà applicazione di alcuna sanzione per entrambi gli avvocati.

La trascrizione dell'accordo nei registri dello Stato Civile avverrà in **forma riassunta**.

Al momento dell'inoltro della documentazione per la trascrizione, potrà esserne richiesta la trascrizione per intero anche da una sola delle parti, ma a tal fine **dovrà essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile un file trascrivibile dell'accordo** (formato word o simile).

L'accordo verrà trascritto dall'Ufficio **entro 30 giorni** dal ricevimento.

ATTENZIONE

Fino a quando non si è ottenuto il divorzio, il matrimonio non sarà definitivamente sciolto e le persone risulteranno regolarmente **coniugate** a tutti gli effetti di legge, e come tale risulterà sulla documentazione e certificazione rilasciata sia dall'[ufficio di stato civile](#) che dall'[anagrafe](#).

La separazione **non** viene registrata negli archivi dell'Anagrafe della popolazione.

A chi si rivolge

Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare

Chi può presentare

I diretti interessati

Accedere al servizio

Come si fa

E' necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di matrimonio o al Comune di residenza dei coniugi

Cosa si ottiene

Un atto di separazione o divorzio

Cosa serve

E' necessario presentare un'apposita [domanda](#) all'ufficio di stato civile

Costi e vincoli

Costi

Tutta la procedura ha un costo di 16,00 Euro, da pagarsi in contanti al momento della sottoscrizione dell'accordo.

Tempi e scadenze

Le fasi dell'accordo di separazione o divorzio

1. Istanza per la prenotazione di appuntamento comprensiva delle dichiarazioni previste;
2. Il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all'ufficiale di stato civile;
3. Nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
4. L'ufficiale dello stato civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato;
5. Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'ufficiale di stato civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
6. La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;

La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.

ATTENZIONE: non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso **comporterà la mancata conferma dell'accordo**, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un **nuovo procedimento**.